

STATUTO

LUMEN COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BISIGNANO CS VIA TRAVERSA
I VALLERUSSO 1
Numero REA: CS - 191440
Codice fiscale: 02810350781
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO della Società	
	"Lumen Cooperativa sociale a Responsabilità Limitata"	Allegato "A" n.3674 di Rep. n.3009 di Rac.
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	È costituita la società cooperativa denominata:	
	"Lumen Cooperativa sociale a Responsabilità Limitata"	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Bisignano (CS).	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,	
	sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con	
	semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto	
	sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il	
	diritto di recesso dei soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	

responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

La Cooperativa è di tipo A e B.

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 ed integrati dal D.Lgs. n. 112/17;
- b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito

comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua

	attività.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di
	trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della
	qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
	ART. 6
	OGGETTO
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci
	come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
	Oggetto della tipologia a
	La cooperativa sociale si propone di gestire servizi sociali orientati
	in via prioritaria ma non esclusiva all'accoglienza e socializzazione
	dei minori; ai bisogni delle persone anziane; all'accoglienza e
	sostegno dei portatori di handicap fisici e mentali; all'accoglienza e
	integrazione degli immigrati; alla promozione di iniziative culturali e
	di sostegno al turismo.
	In relazione a ciò, intendendo far partecipare i soci ai benefici della
	mutualità ed avvalendosi delle agevolazioni economiche e
	finanziarie previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, la
	cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto
	proprio o per terzi:
	1. Attività e servizi di accoglienza e socializzazione per minori negli

	orari pre/intra/postscolastici;	
	2. Centri di accoglienza residenziali e semi-residenziali per minori	
	disagiati, per anziani, portatori di handicap, immigrati e donne in	
	difficoltà;	
	3. Promozione e prevenzione nell'ambito dell'abuso e	
	maltrattamento con particolare riguardo ai minori e alle donne;	
	4. Centri diurni di accoglienza e socializzazione per minori, anziani,	
	portatori di handicap, con carattere animativo finalizzato al	
	miglioramento della qualità della vita promuovendo iniziative per il	
	tempo libero, organizzando itinerari artistici, naturalistici ed	
	ambientalistici guidati;	
	5. Strutture di accoglienza per anziani autosufficienti nonché attività	
	e servizi di assistenza domiciliari;	
	6. Servizi di assistenza materiale, morale e sanitaria a domicilio a	
	persone bisognose;	
	7. Servizio sociale professionale e segretariato sociale, per	
	l'informazione, la consulenza e il sostegno al singolo e ai nuclei	
	familiari, con particolare riguardo, alle persone svantaggiate e	
	relative famiglie;	
	8. Servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di	
	emergenza personale e familiare;	
	9. Asili nido, centri per l'infanzia e l'adolescenza, scuole materne,	
	dopo scuola;	
	10. Attività didattiche e formative per le persone detenute o	
	internate negli istituti penitenziari con la finalità di migliorare la	

	qualità di vita e facilitare i percorsi di integrazione sociale;	
	11. Consulenze interprofessionali in ambiti sociali, psicologici, giuridici, medico legali, per singoli individui, enti privati, enti pubblici, tribunali e per comunità terapeutiche, case famiglia, centri di socializzazione;	
	12. Servizio di tutela, assistenza e sostegno psico-sociale;	
	13. Consulenze di supporto per attività legali relativi a minori, adozioni, affidi, stato di abbandono, divorzio, separazioni, allontanamento dalla famiglia;	
	14. Progettazione relativa alla promozione umana e all'integrazione sociale;	
	15. Servizi di mediazione familiare, civile, penale e culturale;	
	16. Attività culturali finalizzate alla promozione, allestimento e organizzazione di seminari di studi, convegni, stages, mostre, fiere, e progetti culturali in genere, rivolti a minori, anziani e/o soggetti svantaggiati;	
	17. Attività di informazione e prevenzione nell'ambito comunitario relative alle problematiche sociali quali bullismo, abusi, maltrattamenti, educazione sessuale, abuso di sostanze, dispersione scolastica, solitudine dell'anziano, integrazione degli immigrati nell'ambito sociale, microcriminalità e devianze;	
	18. Favorire e contribuire alla nascita ed allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardino principalmente i minori, i minori migranti accompagnati e non, ed i soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali,	

	economiche e culturali;	
	19. Promuovere la cultura informatica e telematica attraverso la	
	creazione e la diffusione di prodotti informatici e multimediali,	
	favorendo l'uso delle nuove tecnologie;	
	20. Promuovere corsi di formazione relativi alla promozione e	
	prevenzione delle problematiche sociali presenti nello specifico	
	territorio, per il personale educativo in ambito scolastico e	
	convittuale;	
	21. Favorire e agevolare studi ed interventi mirati alla soluzione di	
	nuove problematiche connesse alla dipendenza da tabagismo e da	
	videogiochi;	
	22. Sostenere iniziative "di strada", per favorire l'accesso ai servizi di	
	persone in particolari situazioni di disagio;	
	23. Svolgere le proprie attività e perseguire le proprie finalità anche	
	presso le famiglie nonché presso strutture aventi scopi sociali e	
	messe a disposizione da enti pubblici o privati;	
	24. Promuovere corsi di lingue straniere, musica, teatro e pittura,	
	rivolti a minori, anziani e/o soggetti svantaggiati;	
	25. Partecipare e sostenere attività di Protezione Civile;	
	26. Promuovere, sostenere e gestire un Centro Adozioni;	
	27. Promuovere l'incremento dell'occupazione giovanile, femminile,	
	delle fasce deboli, di categorie protette, di fasce in transizione, di	
	soggetti immigrati, in applicazione delle leggi regionali, nazionali	
	ed europee, attraverso l'acquisizione e la gestione in appalto di	
	progetti previsti dalle suddette leggi;	

	28. Programmare e gestire progetti di assistenza ed integrazione sociale per le vittime di tratta e traffico;	
	29. Sostenere ed incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;	
	30. Promuovere, istituire e gestire case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri diurni, centri sociali e di accoglienza per immigrati, e ogni altro tipo di Istituto per persone di qualsiasi età in condizione di disagio;	
	31. servizi di telesoccorso, tele-controllo, tele-assistenza, telemedicina e servizi telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o controlli locali, nazionali ed internazionali;	
	32. realizzazione e gestione di strutture o comunità terapeutiche agricole, fattorie didattiche, finalizzate alla didattica ed alla terapia attraverso l'uso di animali (ippoterapia, dogterapia);	
	- Oggetto della Tipologia "B":	
	1. Istituzione o gestione di centri per la produzione di eventi culturali, teatrali, artistici, sportivo/ ricreativi e scientifici come rassegne, spettacoli, mostre, convegni, conferenze, fornendone tutti i servizi necessari, dalla progettazione sociale, alla comunicazione, all'allestimento tecnico, alla produzione di supporti multimediali;	
	2. Commercializzazione di prodotti dell'ente stesso o acquisiti da terzi, come prodotti artigianali, usato, prodotti del commercio equo	

	e solidale per il proprio autofinanziamento o come forma di	
	fund-raising per conto terzi;	
	3. Ricerche di mercato, campagne propagandistiche, pubblicitarie,	
	e, comunque, ogni attività connessa e in relazione alla	
	comunicazione come organizzazione convegni, creare spot	
	pubblicitari da divulgare attraverso radio e televisione, creare ed	
	organizzare campagne face-to-face;	
	4. Promozione di ricerche ed attività culturali, sociali e scientifiche	
	soprattutto a riguardo dei settori più innovativi quali, a titolo	
	esemplificativo e non tassativo, l'arteterapia, la psicoterapia,	
	l'omeopatia;	
	5. Stipulare convenzioni con enti pubblici, privati, non profit, per la	
	fornitura di consulenze e servizi relativi alla partecipazione di bandi	
	europei, nazionali, regionali e locali afferenti la formazione, gli	
	appalti pubblici, il Servizio Civile nazionale e similari;	
	6. La gestione, l'adozione ed il recupero (restauro) di alcuni settori	
	del patrimonio culturale ed artistico del territorio;	
	7. La gestione di punti informativi e per l'incontro domanda/offerta	
	di lavoro, in particolare nell'ambito dell'immigrazione, di lavoro	
	quali Internet Cafè, Centri di collocamento privato, servizi per la	
	selezione del personale e consulenze a vario titolo;	
	8. Istituire e/o gestire, direttamente o per conto terzi (pubblici o	
	privati), strutture e servizi educativi, rieducativi, ricreativi, di	
	formazione professionale, di organizzazione ed avviamento al	
	lavoro nei settori agricolo, industriale, terziario e terziario avanzato;	

	9. Realizzare forme concrete di inserimento nel mercato del lavoro	
	per le categorie emarginate e svantaggiate (detenuti, ex-detenuti,	
	minori a rischio, immigrati, profughi, dipendenti o ex-dipendenti da	
	sostanze, ragazze madri), facilitando percorsi di integrazione sociale	
	basati sulla partecipazione alla definizione ed esercizio del diritto al	
	lavoro, alla libera formazione della personalità, all'informazione;	
	10. Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà,	
	nel rispetto delle norme vigenti nonché di quelle che dovessero in	
	seguito essere emanate, fruire di contributi a vario titolo erogati da	
	enti pubblici e privati, svolgere la gestione, l'esecuzione e la	
	progettazione sociale di lavori nei seguenti campi : editoria da	
	tavolo, elaborazione e video-impaginazione, videografica, copisteria	
	e stampa, elaborazione dati statistici, studi, ricerche ed interventi	
	nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e sul	
	disagio sociale, editoria ed editoria elettronica, promozione e	
	gestione di attività culturali, creative e ricreative, servizi informativi	
	e di documentazione;	
	11. La gestione di servizi di trasporto di persone con difficoltà	
	motorie;	
	12. La distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti;	
	13. La costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di finiture	
	di opere generali di natura edile e/o affine ad essa;	
	14. Il restauro, la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni	
	mobili ed immobili;	
	15. L'organizzazione, la gestione e la manutenzione di spazi verdi	

	pubblici o privati;	
	16. Svolgere attività di tutela del lavoro, ponendo attenzione alle condizioni di marginalità e di sfruttamento, nonché ad alcune novità esistenti nel rapporto giovani-mercato del lavoro-sistema produttivo, che l'attuale fase economica e sociale ci offre;	
	17. Promuovere, definire e gestire iniziative tese a fare conoscere e a modificare le condizioni di lavoro, come il mantenimento dell'occupazione, il salario contrattuale, le coperture previdenziali, la salute ambientale, il rispetto degli orari e il riconoscimento della professionalità;	
	18. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	19. Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	20. Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 della legge 17 Febbraio 1971, n. 127 e successive modificazioni;	
	21. Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi sociali,	

	nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli stessi;	
	22. Partecipare a gare pubbliche e private per l'erogazione di	
	servizi in genere, quali la manutenzione, pulizia, custodia di beni,	
	informatizzazione e sistemi informativi di enti locali;	
	23. Assumere commesse da terzi;	
	24. Stipulare accordi e convenzioni con gli enti pubblici per il	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	25. Organizzare e gestire corsi di formazione pre-professionali e di	
	riqualificazione professionale;	
	26. Organizzare e gestire il Servizio notifiche;	
	27. gestire servizi sociali, scolastici, biblioteche e trasporto;	
	28. gestire impianti di illuminazione pubblica;	
	29. gestire centri Informa giovani e centri di aggregazione giovanili;	
	30. gestire il servizio delle entrate comunali, tributi e pubbliche	
	affissioni;	
	31. gestire servizi di pulizia e manutenzione edifici comunali;	
	32. gestire il servizio idrico integrato;	
	33. organizzare e gestire gemellaggi, manifestazioni culturali,	
	turistiche e sportive, spettacoli e celebrazioni;	
	34. gestire in proprio o per conto terzi di strutture pubbliche e	
	private, atte ad ospitare animali randagi;	
	35. organizzare e gestire in convenzione con Enti pubblici o privati,	
	servizi di manutenzione del verde pubblico o privato, raccolta	

	Differenziata dei R.S.U.;	
	36. progettare, realizzare e gestire iniziative di promozione e commercializzazione, assistenza, tutoraggio per nuove iniziative imprenditoriali, associative, sociali;	
	37. attività di gestione dei cimiteri comunali;	
	38. servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione di ambienti civili ed industriali, uffici, condomini, negozi, magazzini, stabilimento enti pubblici e privati;	
	39. erogare servizio di lettura contatori d'acqua per enti comunali;	
	40. organizzazione e gestione di servizi di piccola manutenzione di immobili sia per conto di Enti pubblici che privati;	
	41. organizzazione e gestione di corsi di formazione per la qualificazione del personale, in convenzione con Enti pubblici e/o privati;	
	42. gestione di mense scolastiche, aziendali ecc., servizi scuolabus;	
	43. servizi di infortunistica stradale;	
	44. servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di periodici, di manifesti propagandistici ecc;	
	45. gestione di archivi, biblioteche, monumenti, musei, scavi e parchi archeologici, storici e naturalistici;	
	46. gestione di attività turistico alberghiere ed extra alberghiere "Ostello della Gioventù" il tutto finalizzato allo scambio culturale fra i giovani;	
	47. servizi di accoglienza, organizzazione di servizi di B&B (Bed and Breakfast) e di alloggio in agriturismo;	

	48. attività di salvaguardia ambientale: indagini socio-ambientali,	
	servizi di educazione alla legalità, ecc.;	
	49. gestione parcheggi, autorimesse e servizi di manutenzione del	
	territorio per conto di Enti pubblici e di privati;	
	50. progettazione sociale, realizzazione e gestione di attività di	
	animazione e ricreazione nell'ambito ricettivo - turistico;	
	51. promozione di attività nel campo turistico, ricettivo, sportivo;	
	52. promozione e realizzazione di collaborazioni e scambi culturali	
	con associazioni ambientali, enti cooperativi con finalità similari;	
	53. installazione e manutenzione di sistemi per la produzione di	
	energia da fonti rinnovabili;	
	54. gestione di servizi di promozione del territorio; gestione di	
	attività collegate al turismo, come escursioni, guide turistiche,	
	maneggi, ecc.;	
	55. gestione e svolgimento di lavori di manutenzione edile,	
	stradale, giardinaggio, verde attrezzato;	
	56. gestione di strutture sportive in genere (palestre, campo di	
	calcio, campi da tennis, ecc.);	
	57. la gestione della ristorazione collettiva, servizi bar, attività di	
	catering e ristoranti;	
	58. creazione e gestione di laboratori per arti e mestieri;	
	59. erogare servizi attinenti la formazione di personale in tutti i	
	settori (lavorativo, informatico, gestionale, turistico).	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di	
	legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	

connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti

	sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo	
	statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a	
	cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e	
	nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto	
	sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio	
	tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Soci operatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di	
	agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	

comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Soci speciali

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo

può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di

partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto e in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione, oltre a quelle previste dalla legge e dall'articolo del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri

	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento	
	e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione	
	in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità	
	previsti dal presente statuto e annotarlo nel libro dei soci.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dal presente statuto.	
	Soci volontari	
	Oltre ai soci previsti dalla vigente normativa potranno partecipare	
	alla cooperativa anche soci volontari, che prestino la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per	
	gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge, a cui	
	potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri	
	stabiliti dalla cooperativa sociale nei limiti di legge per la totalità	
	dei soci.	
	La cooperativa dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le	
	malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	

Ai volontari si applica la normativa di cui alla L.381/1991, del d.lgs. 112/2017 e gli articoli 17/19 del d.lgs. 117/2017.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Soci persone giuridiche

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/1991 possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Soci fruitori

persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della Cooperativa.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché numero di cellulare e/o indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite

	minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la dichiarazione di accettazione della clausola DI CONCILIAZIONE	
	ED ARBITRALE di cui all'articolo 37 del presente statuto;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile,	
	se trattasi di società, associazioni od enti, nella domanda di	
	ammissione presentata da persone giuridiche devono essere	
	riportati, in sostituzione dei soli dati elencati nella lettera a) del	
	comma 1, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, la forma	
	giuridica, la sede legale, l'oggetto sociale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica; il cognome e nome	
	delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed allegata	
	copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché la	
	deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo	
	statutariamente competente, contenente la dichiarazione di	
	conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei	
	Regolamenti della Cooperativa, dichiarati conformi all'originale.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e	
	delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause	
	di incompatibilità delibera entro sessanta giorni sulla domanda, e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale	
	sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che il	

nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale – determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi

soci.	
ART. 9	
OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOCIO	
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto,	
i soci sono obbligati:	
a) al versamento:	
- della quota sottoscritta;	
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in	
sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
a.1) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro	
lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato	
e ferme restando le esigenze della cooperativa;	
b.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi	
sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare	
lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od	
analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione	
del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della	

tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 11	
	RECESSO DEL SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi;	
	d) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura- sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano alla società.	
	Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salva diversa delibera del consiglio di amministrazione.	
	ART. 12	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che	

	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, fermo restando, tuttavia, il rapporto associativo;	
	d) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;	
	e) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	i) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli	

per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 37.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 13

RIMBORSO DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione

del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

ART. 14

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione della quota.

ART. 15

**TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,
RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ART. 16

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dei presenti patti sociali, possono essere soci della cooperativa i soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59.

ART. 17

CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo
2346 c.c.

ART. 18

ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in
occasione della emissione, le azioni dei sovventori possono essere
sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento
dell'organo amministrativo.

Pertanto il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare
all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli
amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori
provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio
potrà vendere a chiunque.

ART. 19

DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere
disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci con cui
devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle
azioni emesse;

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) per quanto non stabilito dai presenti patti i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione è maggiorato del 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Ai soci sovventori è attribuito un voto per ogni 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso essi non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non deve comportare riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle azioni.	
	Al socio sovventore che detenga più di 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro di capitale sociale spetta il diritto di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.	

	ART. 20	
	RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede	
	di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	ART. 21	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
	ed all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito	
	dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la cooperativa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni	
	stabilite dalla legge, può emettere azioni di partecipazione	
	cooperativa, anche al portatore, se interamente liberate, prive del	
	diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel	
	rimborso del capitale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per	
	un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve	
	indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio	

certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non deve comportare riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci

cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dei patti sociali e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 22

ASSEMBLEA SPECIALE

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dai presenti patti, viene convocata dall'organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

ART. 23

RECESSO

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

ART. 24

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DEL SOCIO FINANZIATORE

In caso di scioglimento della cooperativa o in caso di recesso, la liquidazione delle azioni del socio sovventore e dei possessori di azione di partecipazione cooperativa ha luogo sulla base del loro valore nominale, più eventuali dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve anche di sovrapprezzo.

TITOLO VI

RISTORNI

ART. 25

RISTORNI

(Clausola a): a conto economico) Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun

caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata tenendo conto dell'area dei servizi, se riconducibili alla lettera a) o b) del precedente articolo 4, cui ricondurre l'avanzo di gestione secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- appartenenza alla categoria corrispondente ai servizi di cui alla lettera a) o b) del precedente articolo 4,
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o

mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

Art. 25 (Ristorni) (Clausola b): parte dell'utile – alternativa alla precedente) Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Fermo restando la garanzia ed il rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, la ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata tenendo conto dell'area dei servizi, se riconducibili alla lettera a) o b) del precedente articolo 4, cui ricondurre l'avanzo di gestione secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- appartenenza alla categoria corrispondente ai servizi di cui alla

	lettera a) o b) del prece-dente articolo 4;	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi	
	forniti e remunerati nell'esercizio.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che	
	approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni	
	destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori; questi possono essere	
	assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma	
	di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti	
	finanziari.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 26	
	ELEMENTI COSTITUTIVI	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero) nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai	

	limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	
	Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui	
	all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai	
	soci;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previsto per	
	legge o dai patti sociali	
	f. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il	
	suo patrimonio.	
	Le riserve indivisibili per disposizioni di legge non possono essere	
	ripartite tra i soci i nè durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	ART. 27	
	VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	

42 di 55

dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59.

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;

g) la restante parte a riserva straordinaria

L'organo amministrativo redige il bilancio sociale- da sottoporre all'approvazione dell'assemblea- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del d.lgs. 112/2017 secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VIII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

	ART. 29	
	DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la	
	distribuzione degli utili;	
	2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto	
	Legislativo n.112 del 2017;	
	3) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	4) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo;	
	5) procede all'eventuale nomina del revisore legale dei conti, dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	6) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	8) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	9) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	10) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione:	

	11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo	
	2479-bis del codice civile.	
	ART. 30	
	ASSEMBLEE	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso	
	comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea,	
	nel domicilio risultante dal libro soci, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	L'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o	
	informati della riunione, tutti gli Amministratori, il revisore e i	
	Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale,	
	purché in Italia.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	nel presente statuto.	

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

ART. 31

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.

ART. 32

VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.	
	ART. 33	
	VOTO	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica il relativo articolo del presente statuto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o componente dell'organo di controllo se nominato.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

ART. 34

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

ART. 35

AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del

consiglio di amministrazione o al Vice Presidente nel caso di assenza o impedimento del Presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferite.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si

intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, institori e procuratori speciali.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, che può

	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sostituzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dei presenti patti sociali è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	ART. 36	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo o di un Revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	

	ART. 37	
	CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese	
	quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da	
	o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative	
	ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un	
	tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del	
	servizio di conciliazione della Camera di Commercio di COSENZA.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista	
	nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della	
	domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto,	
	sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità	
	del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di	
	Commercio di Cosenza che provvederà alla nomina	
	dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla	
	conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o	
	arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60	
	giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo	
	che le parti concordino per iscritto.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 38	
	SCIoglimento ANTICIPATO	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà	
	uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	

	ART. 39	
	DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori e dai	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero	
	valore nominale eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato;	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla	
	quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 40	
	Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 41	
	Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART 42

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Firmato: De Luca Sonia - Pierfrancesco Iorio Notaio - segue sigillo